



Comune di Labico

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento dei Servizi all'Infanzia

Sommario

Art. 1 - *Contenuto e finalità del regolamento*

Art. 2 - *Il Comune*

Art. 3 - *Tipologia dei servizi*

Art. 4 - *Titolarietà dell'autorizzazione*

Art. 5 - *Destinatari*

Art. 6 - *Inclusione dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali*

Art. 7 - *Requisiti tecnici, urbanistici, organizzativi, igienico sanitari*

Art. 8 - *Requisiti del personale impiegato*

Art. 9 - *Compiti del Personale*

Art.10 - *Sistema di tutela dei bambini*

Art.11 - *Tabella dietetica*

Art.12 - *Progetto educativo*

Art.13 - *Carta dei Servizi*

Art.14 - *Nido e Micronido*

Art.15 - *Spazio gioco*

Art.16 - *Servizio educativo in contesto familiare o Nido Famiglia*

Art.17 - *Centro per Bambini e Famiglie*

Art.18 - *Ludoteca*

Art.19 - *Rilascio dell'Autorizzazione*

Art.20 - *Norma transitoria*

Articolo 1
Contenuto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi per l'infanzia, disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei Servizi per la prima infanzia da parte di privati.
2. Oggetto dell'autorizzazione è l'apertura e il funzionamento di una struttura per l'infanzia da realizzare e il funzionamento delle strutture già realizzate nel territorio del Comune di Labico.
3. Finalità dell'attività regolatoria sono:
 - a) garantire adeguati standards di qualità delle strutture in termini di sicurezza e igiene e dei servizi rivolti ai bambini e alle bambine;
 - b) favorire un equilibrato sviluppo psicofisico ed una adeguata crescita educativa, sia in un contesto didattico, sia attraverso la relazione con e l'interscambio con i coetanei attraverso le attività ludiche;
 - c) rafforzare la rete sociale di prevenzione e assistenza ai bambini ed alle bambine con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, permettendo il tempestivo inserimento nella rete dei servizi sociali ove necessario;
4. Tali finalità sono conseguite attraverso:
 - la centralità data al progetto educativo ed al coordinamento pedagogico orientata alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell'ambito di ciascun servizio;
 - la previsione di un coordinamento istituzionale per l'inclusione dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali e la tutela dal rischio abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e delle bambine e degli operatori, nonché alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza energetica;
 - la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare attenzione al numero ed alla formazione professionale degli educatori nonché alla modalità di erogazione del servizio;
5. L'allegato A circa le norme tecniche ed i requisiti minimi per i relativi servizi e l'allegato B circa la documentazione da presentare in sede di richiesta di autorizzazione sono parte integrante e operativa del Regolamento.

Articolo 2

Il Comune

1. Il Comune di Labico rilascia l'autorizzazione all'attività di servizi socioeducativi, definisce i requisiti per il rilascio con il Regolamento, verifica la sussistenza degli stessi sia prima del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente con verifiche periodiche e, in caso di mancato rispetto del Regolamento, revoca la stessa Autorizzazione. I controlli sono adoperati dai diversi Dipartimenti competenti per materia, mentre il rilascio e revoca dell'Autorizzazione sono di competenza del Dipartimento a cui è attribuita la competenza in tema di infanzia e servizi sociali.
2. Il Comune di Labico si impegna a coinvolgere nelle proprie politiche sociali, educative e culturali i soggetti che erogano i Servizi socioeducativi all'Infanzia, per creare una Rete di Servizi all'Infanzia.
3. Attraverso il Segretariato Sociale il Comune di Labico si impegna all'affiancamento ed alla collaborazione con i soggetti titolari dei Servizi socioeducativi all'Infanzia per rispondere alle necessità dei bambini con bisogni educativi speciali.
4. Il Comune di Labico può, in base alle disponibilità finanziarie, erogare contributi a sostegno dell'accesso ai servizi integrativi all'infanzia per i residenti nel Comune di Labico.

Articolo 3
Tipologia dei servizi

1. I servizi socio educativi per l'infanzia sono articolati in:
 - a) nido e micro nido, che assicurano un servizio oltre le cinque ore, il servizio mensa e lo spazio riposo, caratterizzati dall'attività educativa e dal gioco, per i bambini in età compresa dai tre ai trentasei mesi;
 - b) servizi integrativi per l'infanzia con età differenti in base al singolo servizio e con attività continuative che non superano le cinque ore distinti in:
 - 1) Spazio Gioco
 - 2) Servizio educativo in contesto familiare o Nido Famiglia;
 - 3) Centri per Bambini e Famiglie;
 - c) ludoteca, destinata ai bambini dai 3 ai 12 anni, con attività ludico ricreative ed a frequenza flessibile.

Articolo 4

Titolarità dell'autorizzazione

1. La titolarità dell'autorizzazione dei servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) è in capo a ditta individuale, società o fondazioni;
2. La titolarità dell'autorizzazione dei servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b 3 e c) può essere anche in capo a persone giuridiche private di tipo associativo.
3. Il titolare dell'autorizzazione dei servizi socioeducativi assicura lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di salvaguardare la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale e garantisce:
 - a) la predisposizione del progetto educativo;
 - b) la predisposizione della carta dei servizi;
 - c) la predisposizione di un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - d) il coordinamento con i servizi educativi presenti nel territorio (solo per i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b))
 - e) forme di partecipazione per le famiglie (solo per i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b))
 - f) la partecipazione alla Sessione di Coordinamento per l'Inclusione di cui all'articolo 6 comma 4;
 - g) la stipula di contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e i bambini utenti del servizio;
 - h) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità, compresa quella in materia di vaccinazioni da parte degli operatori;
 - i) l'aggiornamento professionale continuativo del personale attivo presso il servizio;
 - l) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11;
 - m) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, salvo la titolarità prevista al comma 2 con prestazioni di tipo volontaristico.
 - n) la predisposizione e l'utilizzo di un sistema di video sorveglianza, nel rispetto della normativa nazionale in materia di privacy.

Articolo 5
Destinatari

1. I destinatari dei servizi all'infanzia erogati sul territorio comunale sono bambini e bambine, anche non residenti nel Comune di Labico.
2. Il Regolamento dispone l'età minima e massima per ogni servizio.
3. I bambini e le bambine destinatari dei servizi devono essere in regola con le prescrizioni sanitarie regionali e nazionali.

Articolo 6

Inclusione dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali

1. Sono bambini con bisogni educativi speciali:
 - a) i bambini che presentano disabilità fisica, psichica o sensoriale;
 - b) i bambini con disturbi evolutivi specifici e/o disturbi di apprendimento;
 - c) i bambini in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.
2. L'organizzazione dei servizi deve garantire sempre la piena inclusione dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali.
3. I servizi socioeducativi promuovono, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti educativi specifici, l'inclusione nei percorsi formativi e nelle attività ordinarie dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali, in collaborazione con i servizi sociali del comune ed adeguate figure professionali competenti.
4. Con cadenza semestrale si tiene presso i Servizi Sociali del Comune di Labico una Sessione di Coordinamento per l'Inclusione tra il servizio di Segretariato Sociale presso il Comune di Labico e la figura responsabile del Piano formativo del singolo servizio socioeducativo, al fine di monitorare le necessità e le tipologie di attività per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali presso i servizi e, in particolare per i servizi destinati ai bambini tra i tre ed i trentasei mesi, programmare l'offerta di assistenza educativa specialistica nelle strutture scolastiche pubbliche. La Sessione di Coordinamento per l'inclusione è convocata dal servizio di Segretariato Sociale.
5. Lo svolgimento della Sessione di Coordinamento per l'Inclusione è obbligatoria per il perdurare dell'autorizzazione all'attività. In caso di mancato svolgimento il servizio di Segretariato sociale informa il responsabile del Servizio competente per i Servizi all'Infanzia del mancato rispetto del Regolamento e contestualmente avvisa il titolare dell'autorizzazione invitandolo a garantire l'adempimento entro 30 giorni. In caso di ulteriore inadempienza il responsabile del Servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione al servizio.

Articolo 7

Requisiti tecnici, urbanistici, organizzativi, igienico sanitari

1. I requisiti tecnici, urbanistici, organizzativi, igienico sanitari sono indicati nell'Allegato A.

Articolo 8

Requisiti del personale impiegato

1. Per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi socio educativi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) i titoli di studio necessari sono quelli indicati all'articolo 17 della legge regionale n. 59/1980 (Norme sugli asili nido) e dalla normativa nazionale vigente.
2. Per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi socio educativi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) 1 e 2 i titoli di studio necessari sono:
 - a) laurea triennale o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche e titoli equipollenti ;
3. Per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi socio educativi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) 3 ed all'articolo 3 comma 1 lettera c) i titoli di studio necessari sono :
 - a) laurea triennale o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche e titoli equipollenti ;
 - b) diploma di tecnico dei servizi sociali e di assistente di comunità infantile;
 - c) diploma di laurea magistrale;
 - d) diploma di scuola magistrale con abilitazione all'insegnamento;
 - e) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio psico pedagogico;
 - f) diploma di maturità rilasciato dal liceo delle scienze umane ad indirizzo socio psico pedagogico.
4. I soggetti titolari dell'autorizzazione devono garantire l'aggiornamento professionale continuativo del personale educativo e di quello ausiliario con programmazione biennale da presentare in sede di richiesta di autorizzazione.
5. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. Per le attività già in essere tale requisito è derogato, salvo il possesso di un attestato HACCP.
6. Gli operatori che prestano la propria attività nei servizi di cui all'articolo 3 devono essere in possesso di requisiti morali che non presentino controindicazioni circa il servizio prestato ed essere in regola con la normativa in materia di vaccinazioni per chi presta servizio nei servizi educativi. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è responsabile e garante del possesso di tali requisiti e, in caso del venir meno di questi, in assenza di opportuno e tempestivo intervento nell'organizzazione del servizio autorizzato, l'autorizzazione è revocata.
7. In caso di sostituzioni per assenza temporale o per modifica del personale, i sostituenti devono garantire i medesimi requisiti formativi, morali, igienico sanitari.

Articolo 9
Compiti del Personale

1. Il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 3 è garantito da un coordinatore pedagogico, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella gestione del servizio.
3. Il personale ausiliario è addetto alla refezione, per i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori al funzionamento del servizio.

Articolo 10
Sistema di tutela dei bambini

1. I soggetti gestori adottano un Sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, che prevede in particolare:
 - a) un codice di condotta che ciascun operatore deve sottoscrivere e che fissa i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con i bambini;
 - b) i meccanismi di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti dei bambini, tali da garantire la tempestiva e adeguata risposta, nella garanzia della riservatezza della segnalazione;
 - c) le attività di formazione e aggiornamento degli operatori in materia;
 - e) il monitoraggio del Sistema di tutela.
2. Il Sistema è reso pubblico e comunicato alle famiglie degli utenti dei servizi.
3. Il Sistema di tutela dei bambini è presentato contestualmente alla richiesta di Autorizzazione e la sua applicazione è verificata dal competente ufficio.

Articolo 11
Tabella dietetica

1. Nei servizi socio educativi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), al fine di perseguire la promozione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.
2. Le tabelle contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico e per scelte religiose e culturali.
3. Le tabelle dietetiche devono essere approvate dall'azienda sanitaria locale.
4. La tabella dietetica è presentata contestualmente alla richiesta di Autorizzazione e la sua applicazione è verificata dal competente ufficio.

Articolo 12
Progetto educativo

1. I servizi di cui all'articolo 3 si dotano di un progetto educativo che specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:
 - a) l'accoglienza dei bambini e delle bambine e dei rispettivi genitori, con particolare attenzione al primo ingresso;
 - b) l'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali;
 - c) l'organizzazione del servizio con riguardo a calendario, orari, uso degli ambienti e tempi di lavoro del personale;
 - d) gli elementi costitutivi della programmazione, con particolare attenzione all'aspetto educativo per i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) numeri 1 e 2;
 - e) la metodologia utilizzata nelle diverse attività ludiche, didattiche, di gruppo;
 - f) le attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie;
 - g) le forme di integrazione proposte con i servizi didattici, sociali, culturali, sanitari e ricreativi presenti e competenti nel territorio comunale.
2. Il progetto educativo è presentato contestualmente alla richiesta di Autorizzazione e la sua applicazione è verificata dal competente ufficio.

Articolo 13
Carta dei Servizi

1. I titolari dell'autorizzazione definiscono una Carta dei Servizi al fine di tutelare gli utenti e garantire trasparenza e qualità dei servizi, contenente in particolare:
 - a) individuazione del responsabile del servizio;
 - b) caratteristiche del servizio;
 - c) modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
 - d) eventuali tariffe applicate;
 - e) modalità di partecipazione delle famiglie alle attività;
 - f) modalità e procedure per la presentazione di reclami

Articolo 14
Nido e Micronido

1. Nido e Micronido sono servizi socio educativi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.
2. Nido e Micronido presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;
3. Nido e Micronido in particolare si caratterizzano per l'attenzione all'attività educativa e debbono porre in essere azioni di raccordo con le istituzioni scolastiche al fine di rendere il migliore possibile il momento dell'entrata nella scuola dell'infanzia dei bambini e delle bambine.
4. Nido e Micronido hanno orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, compreso da un minimo di sei e un massimo di dodici ore, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, assicurando
 - a) il cambio e l'igiene del bambino;
 - b) la somministrazione del pasto principale e delle merende nel rispetto delle Tabella dietetiche di cui all'articolo 11;
 - c) il riposo dei bambini.
5. La ricettività minima e massima è definita in:
 - a) sei e cinquanta per il Nido;
 - b) sei e quattordici per il Micronido.
6. Al fine dell'autorizzazione Nido e Micronido devono rispettare i requisiti indicati nell'allegato A.

Articolo 15
Spazio gioco

1. Lo Spazio gioco accoglie bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere e deve assicurare:
 - a) il cambio e l'igiene del bambino;
 - b) il riposo dei bambini;
 - c) la definizione e applicazione del Progetto educativo di cui all'articolo 12.
2. Lo spazio gioco garantisce per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno un orario quotidiano di funzionamento, compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di dodici ore complessive, compresa l'interruzione eventuale del servizio fra mattina e pomeriggio.
3. La ricettività minima e massima è definita in sei e cinquanta utenti.
4. Al fine dell'autorizzazione lo spazio gioco deve rispettare i requisiti indicati nell'allegato A.

Articolo 16

Servizio educativo in contesto familiare o Nido Famiglia

1. 1. Il Servizio educativo in contesto familiare accoglie bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorre con le famiglie alla loro educazione e cura. Esso è caratterizzato dal numero massimo di cinque bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
2. Il Servizio educativo in contesto familiare deve essere realizzato in locali dotati di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione ed utilizzati esclusivamente per questo scopo. Il locale non può essere ubicato al seminterrato e deve rispettare tutte le caratteristiche individuate nell'allegato A.
3. Il Servizio educativo in contesto familiare ha al centro della sua attività il fine ludico educativo e deve assicurare:
 - a) il cambio e l'igiene del bambino;
 - b) il riposo dei bambini;
 - c) la definizione e applicazione del Progetto educativo di cui all'articolo 12.
4. Il Servizio educativo in contesto familiare ha un orario quotidiano di massimo dieci ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno e ogni utente non può essere accolto più di cinque ore. Le attività di pulizia e riordino generale dei locali sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.
5. Il titolare dell'autorizzazione, se non ne è in possesso, deve affidare la gestione del Servizio ad un educatore con i titoli di cui all'articolo 8 comma 2, che con regolare contratto di lavoro è il soggetto che effettivamente realizza il servizio e deve rispettare tutti gli obblighi e requisiti previsti agli articoli 8 e 9.

Articolo 17
Centro per Bambini e Famiglie

1. Il Centro per Bambini e Famiglie accoglie bambine e bambini dai 12 mesi ai 6 anni insieme ad un adulto accompagnatore, o altra persona adulta autorizzata espressamente da un genitore, e offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione oltreché incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità.
2. Il Centro per Bambini e Famiglie non prevede il servizio di mensa, è aperto massimo otto ore e consente una frequenza flessibile non superiore alle quattro ore, almeno tre giorni la settimana.
3. L'attività è caratterizzata da momenti ludico culturali, con attività di gruppo e per singoli utenti, in base al Progetto educativo di cui all'articolo 12. Le attività sono organizzate, coordinate o supervisionate da un operatore con requisiti e mansioni di cui agli articoli 8 e 9.
4. Al fine dell'autorizzazione il Centro per Bambini e Famiglie deve rispettare i requisiti indicati nell'allegato A.

Articolo 18

Ludoteca

1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, dove vengono svolte attività ludico ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo.
2. La ludoteca ospita bambini dai 3 ai 14 anni, con frequenza flessibile non superiore alle cinque ore, per almeno tre giorni la settimana, con la garanzia di spazi separati tra i tre ed i sei anni e quelli superiori a sei.
3. Scopo della ludoteca è favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori. Le attività sono realizzate in applicazione del Progetto educativo di cui all'articolo 12 da operatori in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8.
4. Al fine dell'autorizzazione la Ludoteca deve rispettare i requisiti indicati nell'allegato A.

Articolo 19
Rilascio dell'Autorizzazione

1. La richiesta di Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio educativi all'infanzia può essere presentata in qualsiasi momento, ma sempre antecedentemente l'avvio dell'attività, che è subordinato all'esito positivo dell'autorizzazione.
2. Il procedimento di autorizzazione è in capo al Dipartimento competente per i servizi all'infanzia ed i servizi sociali e si conclude entro 30 giorni.
3. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento ed all'allegato A. Tale rispetto deve essere comprovato con la presentazione di tutta la documentazione necessaria come indicata nell'allegato B. Ogni variazione negli elementi indicati come requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e comunque entro 15 giorni dal fatto.
4. L'autorizzazione è valida per cinque anni. Per il rinnovo il soggetto titolare deve presentare specifica domanda entro 90 giorni antecedenti alla scadenza.
5. L'attività di vigilanza è realizzata attraverso il controllo diretto da parte degli uffici competenti per materia. L'Autorizzazione viene revocata o sospesa con giudizio motivato in caso di inadempienze dopo un invito ad ottemperare con scadenza massima di 30 giorni.
6. Qualora siano erogati servizi all'infanzia senza la necessaria autorizzazione o in contrasto con quanto definito dal Regolamento, a seguito di diffida ad adempiere entro 30 giorni, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000 euro.
7. Se, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, viene meno il rispetto di quanto stabilito agli artt. dal 7 al 18, viene irrogata, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, una sanzione amministrativa dai 1.000 ai 10.000 euro in base alla gravità dell'inadempienza. Qualora la stessa sia reiterata per più di tre volte nel periodo di validità dell'Autorizzazione o non sia venuta meno l'inadempienza nei successivi 90 giorni dal termine della diffida, l'Autorizzazione viene revocata.
8. Presso il Comune di Labico, con pubblicità su tutti gli strumenti di comunicazione in materia di infanzia e sociale, è costituito un Albo dei Servizi socio educativi all'infanzia autorizzati.

Articolo 20
Norma transitoria

1. I servizi socio educativi all'infanzia già presenti nel territorio e già riconosciuti come tali dall'ente, tramite accreditamento o convenzione, ottengono autorizzazione con valenza 31 luglio 2019.
2. I soggetti che erogano servizi all'infanzia tra quelli individuati dal presente regolamento devono esplicitare la procedura di richiesta di autorizzazione entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
3. In presenza di modifiche della normativa nazionale o regionale in materia, le stesse si intendono acquisite automaticamente da parte del presente Regolamento, con approvazione da parte della Giunta Comunale delle eventuali modifiche e comunicazione successiva al Consiglio senza il riesame dell'intero documento, salvo che le stesse non alterino in maniera sostanziale il presente regolamento.